

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXXI
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI
EFFETTUATI DALL'ITALIA

(ANNO 1997)

*(articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificato
dalla legge 4 aprile 1997, n. 93)*

Presentata dal Ministro degli affari esteri
(DINI)

Trasmessa alla Presidenza l'11 marzo 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
I. La Convenzione di Parigi	»	6
1. Precedenti storico diplomatici	»	6
2. Entrata in vigore e stato delle ratifiche	»	7
3. Il contenuto della Convenzione	»	8
a) principali clausole	»	8
b) gli annessi della Convenzione	»	11
c) il sistema delle dichiarazioni	»	12
d) il sistema delle ispezioni	»	13
4. Aspetti «positivi» della Convenzione	»	14
II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimi- che	»	15
1. La Commissione Preparatoria per l'OPAC	»	15
2. L'OPAC ed i suoi organi	»	17
a) la Conferenza degli Stati Parte	»	17
b) il Consiglio Esecutivo	»	18
c) il Segretariato Tecnico	»	19
3. Il finanziamento dell'OPAC	»	20
III. L'attuazione della Convenzione nel corso del 1997 ..	»	20
1. In generale	»	20
a) andamento delle dichiarazioni	»	20
b) andamento delle ispezioni	»	21
2. Da parte italiana	»	22
IV. L'Ufficio per l'Attuazione della Convenzione sulle Armi chimiche	»	23
1. Norme istitutive e compiti	»	23
2. Personale e struttura organizzativa	»	24

3. Attività di rilievo	Pag.	25
a) nella fase provvisoria	»	25
b) dopo la costituzione ufficiale	»	25
4. Risorse finanziarie	»	26
V. La cooperazione interministeriale	»	26
1. Il ruolo delle singole Amministrazioni di Stato ..	»	26
2. Il Comitato Consultivo «Armi Chimiche»	»	28
VI. Problemi aperti	»	29
1. In generale	»	29
a) il problema dell'universalità della Convenzione	»	29
b) le carenze applicative	»	30
c) il problema della riservatezza	»	32
d) i rischi del terrorismo chimico	»	33
e) collaborazione con la Federazione russa	»	33
2. Sul piano dell'applicazione italiana	»	34
a) necessità di revisione delle norme penali		34
b) necessità di depenalizzazione del registro	»	35
c) ampliamento del Comitato Consultivo «Armi Chimiche»	»	36
d) adattamento della normativa amministrativa	»	36

ALLEGATI

1. Stato delle firme e delle ratifiche della Convenzione .	»	39
2. Struttura di vertice e organigramma del Segretariato Tecnico	»	41
3. Ripartizione del bilancio ordinario 1997	»	44
4. Lettera del Direttore Generale dell'OPAC	»	46

Premessa

La Convenzione di Parigi del 1993 sulla Proibizione delle Armi Chimiche, resa possibile dal clima di distensione internazionale e di aumento della fiducia tra Est e Ovest instauratosi a partire dalla seconda metà degli anni '80, rappresenta un rilevante salto qualitativo negli accordi di disarmo e, quindi, in direzione di un'umanità più sicura. Per la prima volta è messa fuori legge un'intera categoria di armi di distruzione di massa.

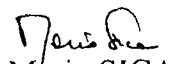
Anche il sistema di controlli internazionali permanenti e intrusivi, affidati ad una apposita Organizzazione Internazionale, rappresenta una novità senza precedenti, ma della quale già si intuiscono i seguiti. Già oggi la Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche è un punto di riferimento costante nel negoziato per il rafforzamento della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Biologiche, come lo è stato per quello della Convenzione, già firmata, sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari, e persino, in qualche misura, per quello della recente Convenzione di Ottawa sulle mine anti-uomo.

Parimenti nuova, sotto certi aspetti, è la struttura interna che la Convenzione ha fatto nascere nei vari Paesi, e quindi anche in Italia, dove la legge ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale incaricata di sovrintendere e coordinare la complessa applicazione della Convenzione.

Trattandosi della prima relazione annuale presentata dall'Ufficio, si è ritenuto di includervi un capitolo sui precedenti storici e sui contenuti della Convenzione.

Molteplici quindi sono gli aspetti di interesse per il Parlamento, cui la presente relazione è in ultima analisi rivolta; così come è motivo di orgoglio per il nostro Paese essere stato indicato dal Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale come "uno tra i primi Stati Membri ad aver completato tutte le necessarie dichiarazioni ed obblighi di notifica" previsti dalla Convenzione.

Roma, 28 febbraio 1998


Mario SICA

Capo dell'Ufficio
per l'Attuazione della Convenzione
sulle Armi Chimiche

I. La Convenzione di Parigi.

1. Precedenti storico diplomatici

La Convenzione firmata a Parigi il 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione costituisce lo sbocco di un lungo e complesso lavoro diplomatico, protrattosi per l'intero secolo ventesimo sullo sfondo di numerosi episodi bellici di utilizzazioni di armi chimiche, con effetti disastrosi e centinaia di migliaia di vittime militari e civili.

La questione della messa al bando delle armi chimiche è stata per lungo tempo nell'agenda delle iniziative di disarmo della comunità internazionale. I tentativi di proibire l'impiego in guerra di gas asfissianti - alla fine del secolo scorso con la Conferenza dell'Aja del 1899 e, all'inizio di questo secolo, con la Convenzione dell'Aia del 1907 - dimostrarono tutta la loro inefficacia durante la Prima Guerra Mondiale, nel corso della quale i gas furono utilizzati in maniera estesa.

L'evidente crudeltà dell'impiego di tali armi fu all'origine di un rilancio delle iniziative per la proibizione dell'uso di gas e agenti chimici come mezzi di combattimento. Dopo il fallimento per la mancata entrata in vigore del trattato, firmato da Francia, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, alla Conferenza Navale di Washington nel 1922 (il trattato, come si sa, prevedeva l'impegno degli Stati a considerare l'uso in guerra di gas e agenti simili come proibiti dal diritto internazionale), un risultato concreto dell'azione di cooperazione internazionale in materia fu l'adozione, nel corso della Conferenza Internazionale di Ginevra sul Commercio di Armi promossa dalla Società delle Nazioni, del **Protocollo di Ginevra del 1925** sulla proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o altri e dei metodi di guerra batteriologica.

Fino alla conclusione della Convenzione di Parigi del 1993, il Protocollo di Ginevra è rimasto lo strumento giuridico internazionale più importante in materia di armi chimiche, anche se i tentativi di espanderne in vario modo la portata nel corso della Conferenza sul Disarmo del 1932-1933 non ebbero successo.

Anche se, nel corso della seconda Guerra Mondiale, le armi chimiche non furono utilizzate, il problema della guerra chimica e biologica è sempre stato di attualità.

Sin dal 1947, alle Nazioni Unite, nel contesto del dibattito sulle armi di distruzione di massa, il tema delle armi chimiche e batteriologiche fu oggetto di approfondita discussione, anche per i rapidi sviluppi scientifici e tecnologici e la conseguente accresciuta letalità di alcuni agenti chimici (si pensi in particolare ai gas nervini, quali il sarin, il tabun e gli agenti "V").

Verso la fine degli anni '50, nei diversi piani di disarmo generale e completo presentati e discussi alle Nazioni Unite uno spazio specifico era riservato al tema dell'eliminazione delle armi chimiche e batteriologiche, anche se lo stesso veniva considerato su un piano secondario rispetto a quello delle armi nucleari.

La questione delle armi chimiche divenne un punto separato e specifico dei negoziati di disarmo a Ginevra verso la fine degli anni '70, anche a causa della precedente adozione, nel dicembre 1971, della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Stoccaggio delle Armi Batteriologiche e sulla loro Distruzione. Nel frattempo l'arma chimica faceva la sua apparizione sui teatri del conflitto tra Irak e Iran, mentre episodi come lo spaventoso attentato alla metropolitana di Tokyo, nel marzo 1995, in cui appunto venne utilizzato il sarin, mettevano in evidenza il rischio della possibile utilizzazione di queste sostanze ad opera di gruppi di terroristi o estremisti.

Gli anni cruciali del negoziato della Convenzione sulle Armi Chimiche vanno dal 1984 al 1992. Fu un negoziato lungo e difficile, il cui risultato - appunto la **Convenzione di Parigi firmata il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997** - rappresenta senza dubbio uno dei maggiori successi delle iniziative internazionali di disarmo e certamente uno dei più significativi risultati della Conferenza sul Disarmo delle Nazioni Unite.

2. Entrata in vigore e stato delle ratifiche

Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione il 29 aprile 1997 (180 giorni dopo la 65^a ratifica, conseguita il 29 ottobre), gli Stati Parte - che sono automaticamente anche Stati membri dell'**Organizzazione per la Proibizione delle Armi**

Chimiche (OPAC, in inglese OPCW) - erano 87. Al 31 dicembre 1997 essi sono saliti a 106. Ad essi sono da aggiungersi altri 62 Stati che hanno firmato, ma non ancora ratificato, la Convenzione. L'elenco completo è contenuto nell'all. 1. Tra gli Stati ratificatori sono, oltre ai 15 Paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Russia, l'India, il Pakistan, la Cina, l'Iran, Cuba, la Turchia, la Corea del Sud, il Canada e l'Australia.

Le sole assenze politicamente significative sono gli Stati del Medio Oriente (ad eccezione della Giordania, che ha ratificato la Convenzione), e cioè: Egitto, Irak, Libano, Libia, Siria, Sudan, oltre a Israele, che ha firmato, ma non ancora ratificato. Manca anche, finora, la ratifica della Corea del Nord.

Nell'insieme, si può dire che la Convenzione di Parigi è ben avviata sulla via del conseguimento di una piena universalità. Quest'ultima costituisce, naturalmente, una componente essenziale della sua effettiva applicazione.

3. Il contenuto della Convenzione

a) principali clausole

La Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso delle Armi Chimiche e sulla loro Distruzione ha durata illimitata. Depositario della Convenzione e delle relative ratifiche è il Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'attuazione compete all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) con sede a L'Aja.

La Convenzione è composta da un preambolo, 24 articoli e 3 Annessi (sulle Sostanze Chimiche, sull'Attuazione e Verifica e sulla Protezione delle Informazioni Riservate), che costituiscono parte integrante della Convenzione.

Il preambolo, richiamandosi ai precedenti del Protocollo di Ginevra del 1925 (che proibisce l'uso in guerra di armi chimiche e biologiche) e alla Convenzione sulle Armi Biologiche del 1972 (che vieta le armi biologiche e tossiche e ne richiede la distruzione), conferma la volontà degli Stati Parte di proibire e di eliminare qualsiasi tipo di arma di distruzione di massa. Viene inoltre sancita la proibizione, insita negli accordi e nei principi fondamentali del diritto internazionale, dell'uso di erbicidi come strumento di guerra e si

sottolinea il desiderio degli Stati Parte di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico.

La Convenzione proibisce lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la detenzione, l'immagazzinaggio, il trasferimento e l'uso di armi chimiche. Essa prevede che ogni Stato Parte **distrugga** le armi chimiche e gli impianti di produzione di armi chimiche posti sotto la propria giurisdizione o controllo, così come qualsiasi arma chimica che esso possa aver abbandonato sul territorio di un altro Stato. Gli Stati Parte non dovranno mai impegnarsi in preparativi militari che comportino l'uso di armi chimiche; non dovranno mai aiutare o incoraggiare altri ad intraprendere attività proibite dalla Convenzione, né utilizzare sostanze per il controllo dell'ordine pubblico come strumento di guerra.

Sono definite "armi chimiche" tutte le sostanze chimiche tossiche e i loro precursori, salvo se destinati a scopi non proibiti dalla Convenzione, cioè ad usi pacifici, a scopi di protezione contro sostanze chimiche tossiche, a scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e al controllo dell'ordine pubblico. Nella definizione di "armi chimiche" sono comprese altresì le munizioni ed i dispositivi specificamente designati ad emettere sostanze chimiche tossiche, e qualsiasi "equipaggiamento specificamente progettato a tale scopo".

Ogni Stato Parte dovrà, non più tardi di 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sottoporre all'OPAC **dichiarazioni dettagliate** sulle armi chimiche e sugli impianti di produzione di armi chimiche possedute, specificando la loro precisa ubicazione e la loro quantità e fornendo **un piano generale per la loro distruzione**. Agli Stati Parte è inoltre richiesto di dichiarare il tipo di sostanze chimiche utilizzato per il controllo dell'ordine pubblico.

La Convenzione e l'Annesso sull'Attuazione e Verifica contengono norme dettagliate in merito alla distruzione di armi chimiche e degli impianti di produzione, inclusa la verifica di tale distruzione. La distruzione di armi chimiche e degli impianti di produzione dovrà essere completata **entro 10 anni** (in casi eccezionali tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 5 anni). Gli impianti di produzione possono essere riconvertiti ad usi pacifici, in modo tale però da garantire che non possano essere nuovamente riconvertiti a scopi proibiti dalla Convenzione. Salvo diversa disposizione del Consiglio Esecutivo dell'OPAC, ogni Stato Parte dovrà sostenere le spese per la verifica

internazionale della distruzione delle proprie armi chimiche e dei propri impianti di produzione.

Per realizzare una completa eliminazione delle armi chimiche, la Convenzione richiede allo Stato Parte di esercitare controlli altresì sulle **industrie chimiche civili**, in quanto molti prodotti chimici normalmente impiegati per usi pacifici sono potenzialmente impiegabili o possono essere convertiti in armi chimiche vere e proprie. Pertanto ogni Stato Parte è tenuto a dichiarare gli impianti industriali relativi ai prodotti chimici sottoposti ai vincoli della Convenzione che, a turno, sono **sottoposti ai controlli internazionali da parte dell'OPAC** mediante ispezioni in loco condotte su base di routine. Le dichiarazioni sono necessarie per le sostanze chimiche specificate in tre liste o "tabelle" allegate alla Convenzione, nonché per gli impianti che utilizzino le sostanze di cui sopra, ovvero altre sostanze chimiche organiche non elencate nelle tabelle. Per le sostanze chimiche delle tre tabelle sono previste diverse forme di ispezione, in base al rischio che dette sostanze pongono rispetto agli scopi ed obiettivi della Convenzione. La verifica di altri impianti di produzione di sostanze chimiche organiche non elencate nelle tabelle avrà inizio quattro anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, a meno che la Conferenza degli Stati Parte non decida altrimenti. Le dichiarazioni e le procedure di ispezione si applicheranno agli impianti delle industrie chimiche che impiegano una quantità di sostanze chimiche superiore alle soglie minime stabilite dalla Convenzione.

Ogni Stato Parte è tenuto ad approntare la legislazione nazionale interna necessaria per garantire l'attuazione della Convenzione a livello nazionale, nonché a istituire o a designare un'Autorità Nazionale con il compito di coordinare tale attuazione e tenere i rapporti con l'OPAC.

La Convenzione contiene quindi una serie di articoli relativi all'istituzione dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) - su cui vedasi oltre, Cap. III - nonché disposizioni relative al sistema di verifica e alle ispezioni "su sfida" (*challenge inspections*) (vedasi oltre, lettera d di questo capitolo).

Qualora uno Stato Parte non adotti i provvedimenti necessari al fine di risolvere una situazione che contravvenga alle disposizioni della Convenzione sono stabilite **penalità e sanzioni**. Casi di particolare gravità potranno essere portati al Consiglio di Sicurezza

per ulteriori azioni, anche coercitive, previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

Altre disposizioni della Convenzione riguardano: la sua relazione con altri accordi internazionali, la risoluzione delle controversie, gli emendamenti, la durata e il diritto di recesso (che è ammesso solo “per eventi straordinari che mettono a rischio gli interessi supremi dello Stato” e non fa venir meno l’obbligo di non usare armi chimiche), lo status degli annessi, l’entrata in vigore, le riserve, l’Autorità Depositaria e i testi autentici. Gli articoli della Convenzione non sono soggetti a riserve.

b) gli Annessi alla Convenzione

Fanno parte della Convenzione tre Annessi:

- i) l’Annesso sulle **sostanze chimiche**, contenente le tre tabelle di sostanze chimiche sottoposte a differenti livelli di verifica;
- ii) l’Annesso sull’**Attuazione e Verifica**, che riguarda le regole relative alle verifiche e alle altre procedure previste per la distruzione delle armi chimiche e dei loro impianti di produzione, le ispezioni di routine alle industrie, le ispezioni su sfida e le misure di indagine in caso di uso presunto di armi chimiche; l’annesso contiene inoltre norme dettagliate per regolamentare il commercio dei composti chimici elencati nelle Tabelle con Stati non parte della Convenzione;
- iii) l’Annesso sulla **Protezione delle Informazioni Riservate**, che stabilisce i principi generali per il trattamento di tali informazioni riservate, le norme per il reclutamento e la condotta del personale del Segretariato Tecnico dell’OPAC, le misure per proteggere le informazioni sensibili e le installazioni durante le ispezioni, e le procedure da seguire in caso di violazione della riservatezza.

Va rilevato, a quest’ultimo proposito, l’importanza, nel sistema della Convenzione, della tutela della **riservatezza** delle informazioni concernenti le industrie chimiche, ai fini della **protezione del segreto industriale**. Viceversa, nei rapporti tra gli Stati Parte e per quanto riguarda le armi chimiche vere e proprie e la loro distruzione, la **trasparenza** deve essere la regola. Gli Stati Parte, e l’OPAC nel suo insieme, devono quindi trovare un punto di equilibrio tra il carattere intrusivo delle ispezioni, il mantenimento della riservatezza e la trasparenza delle informazioni tra gli Stati Parte.

c) il sistema delle dichiarazioni

Il sistema di controllo stabilito dalla Convenzione si basa come si è detto su due pilastri essenziali: le **dichiarazioni** e le **ispezioni**.

La Convenzione prevede limiti di tempo differenti per le diverse dichiarazioni da fare all'OPAC:

- 30 giorni dalla sua entrata in vigore (29 aprile 1997) per gli Stati che, come l'Italia, l'avessero già ratificata, ovvero 30 giorni dal momento della data di ratifica per gli Stati che la ratifichino successivamente, per le dichiarazioni iniziali;
- 60 o 90 giorni dalla fine dell'anno (a seconda del tipo di prodotto) per le dichiarazioni inerenti le attività previste nell'anno successivo;
- 60 o 90 giorni dall'inizio dell'anno (a seconda del prodotto) per le dichiarazioni inerenti i dati riferiti alle attività dell'anno precedente.

Le **dichiarazioni** sono divise in varie categorie:

- i) le dichiarazioni connesse alle **armi chimiche**, comprendenti le armi chimiche, le vecchie armi chimiche, le armi chimiche abbandonate, gli impianti e le attrezzature per la produzione di armi chimiche e gli impianti di distruzione delle armi chimiche, delle armi chimiche vecchie e delle armi chimiche abbandonate;
- ii) le dichiarazioni dell'**industria**, comprendenti prodotti chimici che, benché utilizzati per scopi non proibiti dalla Convenzione, sono considerati capaci di presentare rischi per gli obiettivi della Convenzione, in relazione a un loro impiego potenziale per realizzare armi chimiche; tali prodotti chimici classificati in base ai rischi posti per gli scopi della Convenzione, sono elencati nelle tre tabelle sopramenzionate; inoltre la Convenzione richiede di segnalare tutti gli impianti che producono composti chimici organici e prodotti contenenti fosforo, zolfo e fluoro (DOC/PSF) non inclusi nelle tabelle;
- iii) informazioni di carattere più generale su altri aspetti dell'applicazione della Convenzione, sui programmi di protezione contro le armi chimiche, sui prodotti chimici utilizzati per il controllo dell'ordine pubblico ecc;
- iiii) altri tipi di comunicazione e di interazione tra lo Stato Parte e l'OPAC, riguardanti ad esempio la designazione degli ispettori e degli assistenti ispettori, la legislazione nazionale di applicazione della Convenzione, l'indicazione dell'Autorità Nazionale, la designazione dei punti di ingresso (POE - *Points of Entry*) per

l'arrivo degli ispettori, l'autorizzazione preventiva per voli speciali non commerciali utilizzabili dagli ispettori.

Un'ulteriore categoria di dichiarazioni è costituita dai dati da fornire al momento in cui si è verificata oppure quando si è già a conoscenza che si verificherà una determinata situazione, come ad esempio nel caso del ritrovamento di armi chimiche abbandonate. Questa categoria comprende anche le varianti alle dichiarazioni annuali rispetto alle attività programmate dall'industria durante l'anno, la notifica di trasferimenti fuori dei confini nazionali di prodotti chimici tossici della tabella 1, nonché i movimenti interni di armi chimiche destinate alla distruzione.

d) il sistema delle ispezioni

Il **successo** della Convenzione dipenderà, in larga misura, dal **successo del sistema delle ispezioni**.

In base alla Convenzione sono previsti vari tipi di ispezioni:

- i) verifiche sistematiche di **armi chimiche** e dei loro impianti di produzione/distruzione e siti di stoccaggio, nonché di vecchie armi chimiche e di armi chimiche abbandonate e dei loro impianti di distruzione e siti di stoccaggio;
- ii) ispezioni alle **industrie chimiche**;
- iii) ispezioni **su sfida**;
- iiii) investigazioni su **presunto impiego** di armi chimiche.

La grande maggioranza delle ispezioni avviene nell'ambito di normali e programmate verifiche delle armi chimiche e delle industrie chimiche (punti "i" e "ii").

E' previsto che tutti gli impianti militari e quelli di tabella 1 siano sottoposti ad ispezione entro i primi 180 giorni dell'entrata in vigore della Convenzione; gli impianti di tabella 2 dovrebbero essere sottoposti ad ispezione entro i primi tre anni. Gli impianti di tabella 3 e quelli DOC/PSF potranno essere sottoposti ad ispezione a partire dal 4° anno dall'entrata in vigore della Convenzione.

Per i siti di distruzione di armi chimiche, dopo l'ispezione iniziale segue, se necessario, un'attività di verifica continuativa (*continuous monitoring*) per controllare tutte le fasi della distruzione degli stock di armi chimiche.

Le ispezioni - sempre effettuate da ispettori dell'OPAC - hanno lo scopo di verificare le dichiarazioni dello Stato Parte, ottenere informazioni supplementari necessarie per la pianificazione delle future attività di verifica dell'impianto, valutare il livello di rischio che l'impianto pone alla Convenzione.

In particolare, per le ispezioni agli impianti di tabella 2, gli scopi delle verifiche comprendono il controllo delle dichiarazioni, la verifica che nell'impianto non siano presenti o che non vengano prodotti composti chimici della tabella 1, e che composti chimici della tabella 2 non siano impiegati per scopi non consentiti dalla Convenzione.

Nel perseguire gli scopi suindicati, le ispezioni devono assicurare la minima **intrusione possibile** nelle attività in corso nell'impianto ispezionato, nonché il massimo rispetto delle regole relative alla protezione delle informazioni classificate relative all'impianto stesso ed ai suoi processi produttivi.

Al fine di chiarire o risolvere dubbi riguardanti possibili violazioni, la Convenzione prevede un sistema di ispezioni "su sfida" (*challenge inspections*), che possono essere richieste al Consiglio Esecutivo da uno Stato Parte e che vengono condotte dall'OPAC con un preavviso molto breve in qualsiasi impianto o luogo del territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o controllo.

Nei casi di presunto impiego di armi chimiche negli Stati Parte, la Convenzione prevede infine che siano svolte investigazioni sul posto da parte di ispettori dell'OPAC.

4. Aspetti "positivi" della Convenzione

La Convenzione non ha solo scopi ispettivi o proibitivi: essa incoraggia altresì scambi tra Stati Parte di sostanze chimiche, attrezzature e informazioni scientifiche e tecnologiche relative allo sviluppo ed all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla Convenzione. Gli scambi possono aver luogo tra Stati Parte che si siano impegnati ad effettuare una revisione della propria legislazione nazionale nel settore del commercio di sostanze chimiche al fine di renderla conforme agli obiettivi ed agli scopi della Convenzione.

La Convenzione prevede inoltre che vengano preventivamente organizzate forme di assistenza e di protezione contro un eventuale impiego di armi chimiche in uno Stato Parte. In tali situazioni lo Stato Parte potrà richiedere l'assistenza dell'OPAC, inclusi equipaggiamenti protettivi, attrezzature per la decontaminazione ed antidoti sanitari, nonché misure difensive contro le sostanze chimiche. A tal fine la Convenzione richiede a ciascuno Stato Parte di contribuire, a sua scelta, in uno dei tre modi seguenti: o versando contributi finanziari ad un apposito Fondo, oppure assumendo l'impegno di fornire determinate prestazioni e servizi in caso di bisogno, oppure assicurando l'invio di unità di soccorso.

Questi aspetti "positivi" della Convenzione costituiscono un forte incentivo per gli Stati ad aderire al nuovo sistema e, quindi, una forte spinta verso la **piena universalità** della Convenzione.

In ultima analisi, infatti, il successo della Convenzione sarà determinato dalla misura in cui l'OPAC sarà in grado di spostare il centro delle sue attività dall'eliminazione delle armi chimiche in senso stretto alla **piena cooperazione internazionale nel campo chimico**. Tra i compiti dell'OPAC rientra anche infatti la promozione di una cultura della cooperazione internazionale e dell'aiuto reciproco nel settore in questione.

II) L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche

1. La Commissione Preparatoria per l'OPAC

Gli autori della Convenzione si resero conto che sarebbe stato necessario un certo periodo di tempo per preparare il terreno per la sua attuazione e, in particolare, per l'elaborazione di procedure dettagliate e l'allestimento delle infrastrutture necessarie per l'OPAC. Inoltre, anche gli Stati firmatari avrebbero dovuto, per loro conto, completare i preparativi per l'attuazione nazionale della Convenzione, in tempo utile e prima della sua entrata in vigore. Per raggiungere questi obiettivi gli Stati Membri, all'atto della firma della Convenzione (13 gennaio 1993), adottarono una risoluzione che istituiva a L'Aja una **Commissione Preparatoria** per l'OPAC, composta da tutti gli Stati firmatari.

La prima sessione plenaria della Commissione, convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, si è tenuta a L'Aja dall'8 al 12 febbraio 1993. Essa istituì anzitutto un Segretariato Tecnico

Provvisorio. Inoltre, per la trattazione di questioni specifiche, la Commissione istituì altri organi sussidiari quali i gruppi di lavoro A e B, le cui riunioni sono state inframmezzate alle sessioni plenarie. Il gruppo di lavoro A si occupò soprattutto delle questioni organizzative e finanziarie, delle norme relative alle procedure ed al personale, della preparazione del bilancio e del programma di lavoro. Il gruppo di lavoro B stabilì in dettaglio le procedure per la verifica, la cooperazione e l'assistenza tecnica. Sottogruppi di esperti vennero incaricati di elaborare proposte su temi specifici da sottoporre all'approvazione dei gruppi di lavoro e delle sessioni plenarie.

Nei suoi quattro anni e mezzo di attività la Commissione Preparatoria, affiancata dal **Segretariato Tecnico Provvisorio**, è riuscita a creare infrastrutture adeguate, a reclutare il personale di base e ad adottare il suo regolamento di procedura, le norme finanziarie e il regolamento del personale, elaborando contemporaneamente procedure dettagliate per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Il lavoro svolto ha incluso l'elaborazione di informazioni e modelli necessari per i diversi tipi di dichiarazioni, di procedure relative alle ispezioni ed all'operato delle squadre ispettive, l'organizzazione di corsi di addestramento per futuri ispettori, la predisposizione di attrezzature, la definizione di metodi e criteri per la distruzione di armi chimiche e dei loro impianti di produzione, la predisposizione dei supporti analitici necessari, l'assistenza e cooperazione tecnica agli Stati Parte, l'impostazione delle politiche relative agli aspetti di segretezza, di sicurezza e sanitari, la tenuta dei rapporti con i media.

Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione (29 aprile 1997) erano state tenute 16 sessioni plenarie della Commissione Preparatoria.

La Commissione non ha potuto ultimare tutti i suoi compiti, lasciandone una parte in eredità alla Conferenza degli Stati Parte e al Consiglio Esecutivo. Le proposte della Commissione sono state ratificate dalla Prima Conferenza degli Stati Parte riunitasi a L'Aja dal 6 al 23 maggio 1997. La Commissione Preparatoria è stata sciolta l'ultimo giorno della Prima Sessione della Conferenza degli Stati Parte, e i suoi beni sono stati trasferiti all'OPAC.

2. L'OPAC e i suoi organi

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), con sede a L'Aja, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, incluse quelle relative alle verifiche della sua osservanza da parte degli Stati, e di fornire un forum di consultazione e di cooperazione tra gli Stati Parte.

L'OPAC si compone di una **Conferenza degli Stati Parte**, organo principale dell'Organizzazione; un **Consiglio Esecutivo** di 41 membri, composto dai rappresentanti di altrettanti Stati Parte (tra cui l'Italia) eletti per un periodo di due anni su base di alternanza, il cui compito è la supervisione delle attività dell'OPAC; un **Segretariato Tecnico**, la cui responsabilità principale è di effettuare le attività di verifica stabilite dalla Convenzione.

a) la Conferenza degli Stati Parte

La Conferenza è composta da tutti gli Stati Parte dell'OPAC, cioè da tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Alla Conferenza spettano la supervisione dell'attuazione della Convenzione e la promozione dei relativi scopi ed obiettivi. Ha inoltre la facoltà di esprimere pareri e assumere decisioni su qualsiasi questione concernente la Convenzione, sollevata da uno Stato Parte o posta all'attenzione del Consiglio Esecutivo.

La Conferenza si riunisce annualmente e, qualora necessario, in sessioni straordinarie. La prima sessione della Conferenza si è svolta a L'Aja dal 6 al 23 maggio 1997 ed ha approvato una serie di procedure specifiche, suggerite dalla Commissione Preparatoria, relative all'attuazione della Convenzione. In quella sede sono state inoltre prese importanti decisioni per l'effettiva operatività dell'OPAC.

La seconda sessione della Conferenza si è svolta dal 1 al 5 dicembre 1997, con la partecipazione di nuovi ed importanti membri tra i quali in primo luogo la Russia, l'Iran e il Pakistan. La principale questione discussa è stato il bilancio dell'Organizzazione per il 1998, approvato dopo prolungate discussioni sui costi da attribuire agli Stati possessori di armi chimiche per le ispezioni, nonché sull'aumento dei posti dell'organico del Segretariato Tecnico e la loro ripartizione tra i nuovi Stati membri.

La Conferenza ha approvato il rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione, presentato dal Consiglio Esecutivo insieme al

bilancio delle attività del Consiglio stesso nel periodo trascorso dalla prima sessione. Sono stati altresì eletti 20 nuovi membri del Consiglio Esecutivo su base regionale, per un periodo di due anni e sono state adottate una decisione riguardante la costituzione di un **Comitato Scientifico** e una raccomandazione sulla necessità di promuovere l'universalità dell'Organizzazione. Circa questioni più tecniche, di interesse anche per la nostra industria, la Conferenza si è pronunciata sulle dichiarazioni relative alle miscele a bassa concentrazione, sui costi di interpretariato delle ispezioni, sulla correzione di errori materiali nella Convenzione, sulla definizione del concetto di "produzione" e sul modo di procedere per risolvere le questioni ancora in sospeso.

b) il Consiglio Esecutivo

Durante la Prima Sessione della Conferenza degli Stati Parte l'Ambasciatore indiano Prabhakar Menon è stato nominato primo presidente del Consiglio Esecutivo con un mandato di un anno, e 41 Stati Parte sono stati eletti membri del Consiglio con i seguenti periodi di mandato: **Africa**: Algeria, Kenya, Marocco, Sudafrica (1 anno), Camerun, Costa d'Avorio, Etiopia, Tunisia e Zimbabwe (2 anni); **Asia**: Bangladesh, Oman, Filippine, Sri Lanka (1 anno), Cina, India, Giappone, Repubblica di Corea, Arabia Saudita (2 anni); **Europa orientale**: Bielorussia, Bulgaria, Romania (1 anno); Ungheria e Polonia (2 anni); **America Latina e Caraibi**: Ecuador, Perù, Suriname e Uruguay (1 anno); Argentina, Brasile, Cile e Messico (2 anni); **Stati dell'Europa, in riunioni Occidentale ed altri (WEOG)**: Australia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna (1 anno); Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America (2 anni).

Il Consiglio si riunisce in sedute regolari, nonché, se necessario, straordinarie. Tenuto conto delle numerose questioni da esaminare dopo la prima sessione della Conferenza, il Consiglio, nel corso del 1997, si è riunito 7 volte, in pratica con cadenza mensile, e una volta in seduta straordinaria per discutere di un problema sorto nel corso di una ispezione in Giappone.

Non sempre le questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio Esecutivo vengono risolte; in caso negativo esse vengono rinviate al successivo Consiglio.

Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo della Conferenza, ed è responsabile nei confronti di essa. Esso deve portare a termine i compiti previsti dalla Convenzione o delegatigli dalla Conferenza.

Principali compiti del Consiglio sono quelli di promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione, assicurarne l'osservanza, coadiuvare le Autorità Nazionali degli Stati membri e promuovere la cooperazione tra gli Stati.

In particolare il Consiglio Esecutivo deve predisporre e presentare per l'approvazione della Conferenza degli Stati Parte il progetto di bilancio dell'Organizzazione, preparare il rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione, nonché altri rapporti speciali se ritenuti necessari dalla Conferenza.

Grande importanza riveste l'esame e l'approvazione degli accordi e delle intese negoziati dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parte, a seguito di ispezioni condotte in siti militari o industriali (accordi transitori di verifica e accordi di impianto).

Il Consiglio può, in caso di eventi di particolare gravità (in genere gravi violazioni della Convenzione), portare la questione direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

c) il Segretariato Tecnico

Il Segretariato Tecnico ha il compito di assistere il Consiglio Esecutivo e la Conferenza, di assistere gli Stati Membri nell'attuazione della Convenzione e di controllarne l'operato, di informare sui vantaggi, i diritti e gli obblighi stabiliti dalla Convenzione e di mantenere i contatti con gli Stati che non hanno ancora firmato o ratificato la Convenzione al fine di promuovere la sua universalità. La responsabilità primaria dell'attuazione effettiva della Convenzione ricade, comunque, sugli Stati stessi. Il Segretariato Tecnico collabora con i Governi e con i rappresentanti dell'industria chimica, dei mezzi di comunicazione, degli istituti di ricerca e con le organizzazioni governative e non governative attive nel campo del disarmo chimico. I canali informativi utilizzati sono essenzialmente seminari, dichiarazioni ufficiali, interviste con la stampa, articoli, inclusa la pubblicazione del bollettino "OPCW Synthesis". Il Segretariato si articola in otto divisioni: Amministrazione, Ufficio Relazioni Esterne, Ispettorato, Ufficio per il Controllo Interno, Assistenza e Cooperazione Internazionale, Ufficio Legale, Organo Decisionale di Programmazione e Ufficio Verifiche (cfr. all. 2).

Nel corso della Prima Sessione della Conferenza degli Stati Parte, **il brasiliano José M. Bustani** è stato nominato primo Direttore Generale dell'OPAC con un mandato di quattro anni.

A fine dicembre 1997 lavoravano per il Segretariato Tecnico 405 persone appartenenti a 59 Stati Parte (gli italiani sono cinque). Nel corso del 1998 si prevede un aumento dell'organico di 86 unità, tutti ispettori. Nei primi mesi del 1998, il Segretariato Tecnico dovrebbe trasferirsi in una sede appositamente progettata, situata tra il Centro Congressi dei Paesi Bassi e l'Hotel Bel Air a L'Aja. Fino ad allora, il suo personale occuperà l'edificio di Lann van Meerdeervoort 51 e parte dell'edificio Aegon in Churchillplein 1.

3. Il finanziamento dell'OPAC

Le attività dell'OPAC sono finanziate dagli Stati Parte, in conformità con la scala di contributi delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra la composizione delle Nazioni Unite e dell'OPAC (cfr. all. 3). L'Organizzazione può inoltre avvalersi di contributi volontari.

Il primo bilancio OPAC, stanziato per il periodo che va da maggio fino alla fine del 1997, è stato di 88,87 milioni di fiorini olandesi, di cui 59,15 milioni per le ispezioni e 29,71 milioni per l'amministrazione e altre spese.

L'Italia ha contribuito nel 1997 per il 5,75%, pari a 5.684.122 fiorini olandesi (circa cinque miliardi di lire), di cui 5.108.653 di contributo al bilancio ordinario e 575.469 di contributo al fondo operativo.

III) **L'attuazione della Convenzione nel corso del 1997**

1. In generale

a) andamento delle dichiarazioni

Al 31 dicembre 1997, su 106 Paesi ratificatari, solo 74 Paesi avevano presentato le dichiarazioni iniziali.

A parte alcuni Paesi di limitate dimensioni o di scarsa capacità industriale che hanno dichiarato l'assenza sia di armi chimiche che di industrie chimiche, tutti i Paesi hanno dichiarato il possesso di industrie chimiche che, qualora producano sostanze chimiche di tabella 1, 2 e 3 nonché di DOC/PFS in quantità superiore alla soglia definita dalla Convenzione, sono suscettibili di essere ispezionate dall'OPAC.

Significativo è il fatto che il numero dei Paesi in possesso di armi chimiche o con capacità di produzione passate o presenti è stato superiore alle previsioni. Oltre ai due possessori dichiarati (Stati Uniti e Russia) **altri 7 Paesi** sono risultati possessori di armi chimiche o dei relativi impianti di produzione, e pertanto sono, dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti, obbligati a distruggerli.

Sette Paesi, **tra cui l'Italia**, hanno infine dichiarato di possedere vecchie armi chimiche o armi chimiche abbandonate sul loro territorio da altri Stati a seguito di eventi bellici.

Oltre alla mancanza di dichiarazioni da parte di numerosi Paesi ratificanti, altri Paesi hanno presentato dichiarazioni incomplete soprattutto per quanto riguarda i dati industriali. In particolare, **gli Stati Uniti**, che possiedono la più importante industria chimica mondiale, non hanno presentato dichiarazioni relative all'industria privata in quanto la relativa legge interna di attuazione non è stata ancora approvata dal Congresso. Sono state peraltro fornite assicurazioni che ciò dovrebbe avvenire nella primavera del 1998.

b) andamento delle ispezioni

Al 31 dicembre 1997 l'OPAC aveva già effettuato 134 ispezioni in 22 Paesi, per un totale di oltre 7.000 giorni ispettivi.

Come previsto dalla Convenzione, è stata data la precedenza alle ispezioni iniziali ai siti di armi chimiche (fabbricazione-distruzione-stoccaggio), in gran parte negli Stati Uniti, di armi chimiche vecchie e di armi chimiche abbandonate (distruzione-stoccaggio), nonché agli impianti di produzione di sostanze di tabella 1.

Per quanto riguarda in particolare gli Stati Uniti, una verifica continuativa (*continuous monitoring*) da parte degli ispettori OPAC è in corso presso cinque impianti di distruzione di armi chimiche attualmente funzionanti. Dall'entrata in vigore della Convenzione gli ispettori OPAC hanno presenziato alla distruzione di circa **500 tonnellate di gas nervino**. Inoltre gli ispettori sono presenti alla distruzione di componenti di armi binarie.

Nel 1997, inoltre, dopo aver effettuato una parte delle ispezioni ai siti militari, l'OPAC ha iniziato le ispezioni alle industrie chimiche degli Stati Parte.

Per il 1998, l'OPAC ha programmato di avviare le ispezioni ai **siti di armi chimiche della Russia** e proseguirà su larga scala le ispezioni agli impianti chimici civili degli altri Stati Parte. Tra questi, nella seconda metà dell'anno, dovrebbero essere inclusi anche gli Stati Uniti.

Per effettuare queste ispezioni l'Organizzazione dispone attualmente di 125 ispettori, mentre altri 86 dovrebbero essere assunti a metà del 1998 dopo aver completato il previsto corso di addestramento, parte del quale sarà svolto a **Civitavecchia**, presso lo Stabilimento per i Materiali NBC della Difesa.

2. Da parte italiana

L'Italia ha presentato, entro il termine previsto del 28 maggio 1997, un totale di **292 dichiarazioni iniziali** per impianti che svolgono attività relative a sostanze e composti sottoposti agli obblighi della Convenzione (di cui 289 dell'industria privata e 3 delle Amministrazioni dello Stato); inoltre entro il termine previsto del 31 ottobre 1997 l'Italia ha presentato 137 dichiarazioni relative alle previsioni per il 1998. La riapertura dei termini per le dichiarazioni introdotta con un recente decreto-legge ancora in corso di perfezionamento ha consentito la raccolta di altre 27 dichiarazioni iniziali e previsionali.

Nel luglio-agosto 1997 l'Italia ha subito **la prima ispezione al predetto Stabilimento per i Materiali NBC della Difesa di Civitavecchia** - Santa Lucia dove vengono immagazzinate e distrutte vecchie armi chimiche, nonché armi chimiche rinvenute sul territorio nazionale. In tale circostanza gli ispettori OPAC hanno giudicato complessivamente buona l'osservanza della Convenzione da parte italiana, ed eccellenti lo spirito di cooperazione e trasparenza dimostrati dalle Autorità; circa alcuni rilievi degli ispettori relativi all'applicazione della complessa normativa internazionale della Convenzione si è potuti giungere ad un chiarimento soddisfacente.

In novembre nella zona di Milano è stata effettuata **la prima ispezione ad un impianto civile** di produzione di sostanze di tabella 2 (Laboratori MAG SpA di Garbagnate). L'esito dell'ispezione ha

confermato la correttezza della documentazione e le dichiarazioni iniziali presentate all'OPAC circa l'attività produttiva dell'impianto in questione; gli ispettori hanno manifestato la loro soddisfazione ed espresso parole di elogio per la collaborazione ricevuta.

Si prevede che nei prossimi cinque anni l'OPAC nel nostro Paese verifichi circa 130 impianti, alcuni in forma saltuaria ed altri con ispezioni ripetute e periodiche.

IV) L'Ufficio per l'Attuazione della Convenzione sulle Armi Chimiche

1. Norme istitutive e compiti

L'Ufficio per l'Attuazione della Convenzione sulle Armi Chimiche, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPR del 16 luglio 1997, n. 289 "Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche", è stato costituito il 6 settembre 1997, data di pubblicazione del citato DPR sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Ufficio è stato istituito per l'adempimento dei compiti spettanti al Ministero degli Affari Esteri, in quanto "Autorità Nazionale" per l'attuazione della Convenzione, secondo la designazione effettuata con la legge di ratifica (n. 496 del 18 novembre 1995). Tali compiti, fissati all'art. 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93, sono i seguenti:

- a) curare i rapporti con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto;
- b) promuovere e coordinare le attività delle Amministrazioni competenti;
- c) presentare annualmente al Ministro degli Affari Esteri **una relazione** sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati, ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
- d) ricevere dalle Amministrazioni interessate i dati circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla Convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti chimici della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della Convenzione stessa,

nonché quelli relativi al rinvenimento ed alla distruzione di armi chimiche;

e) informare le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.

2. Personale e struttura organizzativa

Alla data del 31 dicembre 1997, l'Ufficio comprendeva in totale 18 persone di cui:

- 3 del Ministero degli Affari Esteri;
- 6 del Ministero della Difesa (in posizione di comando);
- 1 del Ministero delle Finanze (in posizione di comando);
- 8 esperti esterni all'Amministrazione (cui è in corso di conferimento un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art 6 comma 4 della legge 4 aprile 1997, n.93).

L'Ufficio, per l'assolvimento dei menzionati compiti e in relazione al personale di cui dispone, ha assunto la struttura organica provvisoria di seguito indicata:

- Capo dell'Ufficio: Ministro Plenipotenziario di I° Classe;
- Vice Capo dell'Ufficio: Consigliere d'Ambasciata;
- Cancelliere Contabile: impiegato del Ministero Affari Esteri (VII livello);
- Settore tecnico per il sostegno alla attività diplomatica con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) e con i Paesi Parte: 2 esperti esterni all'Amministrazione;
- Settore ispezioni OPAC e nazionali ai soggetti dichiaranti: 6 persone di cui 1 esperto esterno all'Amministrazione e 5 persone in posizione di comando;
- Settore Segreteria e Dichiarazioni: 7 persone di cui:
 - 1 esperto esterno all'Amministrazione per il coordinamento dell'attività del settore;
 - 4 esperti esterni all'Amministrazione per le dichiarazioni (1 chimico, 1 informatico e 2 traduttori-interpreti);
 - 2 archivisti in posizione di comando.

Il Capo dell'Ufficio e la struttura politico-diplomatica (circa un terzo del personale) hanno sede presso il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale degli Affari Politici (in cui l'Ufficio è inserito). La struttura tecnica con il rimanente personale è in corso di trasferimento in locali recentemente ceduti dalla Difesa e situati in Viale Pinturicchio, 23.

3. Attività di rilievo

a) nella fase provvisoria

L'Ufficio, nella sua struttura provvisoria (in quanto non ancora formalmente istituito), ha:

- elaborato nel mese di maggio, sulla base delle informazioni e dati forniti dai soggetti interessati, le **dichiarazioni iniziali** (un complesso di 292 dichiarazioni per un totale di 1520 pagine), presentandole all'OPAC entro il termine di tempo stabilito. In tal modo, l'Italia è potuta entrare nel novero dei Paesi (30 sui 90 primi ratificatori della Convenzione) che hanno puntualmente adempiuto fin dall'inizio agli obblighi assunti;
- ricevuto le prime **ispezioni internazionali** (22 luglio - 2 agosto) in applicazione della Convenzione, allo Stabilimento Militare dei Materiali di Difesa NBC di Civitavecchia.
- partecipato, con diplomatici e tecnici, alla **Prima Conferenza degli Stati Parte** (6-23 maggio) ed a 4 sessioni del Consiglio Esecutivo dell'OPAC.

b) dopo la costituzione ufficiale

Dopo la costituzione ufficiale (6 settembre) l'Ufficio ha:

- elaborato e presentato all'OPAC, nel mese di ottobre, le prime **dichiarazioni periodiche previsionali** per il 1998;
- ricevuto (16-23 novembre) la prima **ispezione ad una industria chimica italiana** (i Laboratori MAG S.p.A. di Garbagnate, prov. Milano);
- partecipato, con diplomatici e tecnici, alla **Seconda Conferenza degli Stati Parte** (1-5 dicembre 1997) ed a 3 sessioni del Consiglio Esecutivo dell'OPAC;
- organizzato una "Giornata di Studio", il 17 dicembre 1997, presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), avente per scopo la divulgazione della problematica relativa alla Convenzione sulle Armi Chimiche. In essa hanno svolto una relazione due membri della Camera dei Deputati e rappresentanti

qualificati dell'OPAC, del Ministero dell'Industria, della Federchimica e dell'Istituto Affari Internazionali. All'invito, rivolto a soci della SIOI, funzionari del Ministero degli Affari Esteri, ambasciate straniere in Italia, enti internazionali ed umanitari, giornalisti e studenti universitari, hanno aderito un ragguardevole numero di persone.

L'Ufficio sta altresì definendo, in concertazione con tutte le altre amministrazioni interessate, le norme per la salvaguardia della riservatezza delle informazioni nell'ambito interno, ai fini della tutela del segreto industriale.

4. Risorse finanziarie

Per le sue attività l'Ufficio dispone di un proprio specifico finanziamento, disposto con la legge 4 aprile 1997, n. 93 e collocato sul cap.3042 gestito dalla Direzione Generale Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri.

Su tale capitolo è stato stanziato nel 1997 (considerate le notevoli spese di primo impianto dell'Ufficio) l'ammontare di 4.720 milioni. Per il 1998 ed esercizi successivi tale stanziamento scenderà a 3.080 milioni.

Va peraltro rilevato che i fondi stanziati per il 1997 sono stati di fatto assegnati all'Ufficio solo nel mese di novembre, e pertanto sono andati, in buona parte, "in economia" mentre l'Ufficio ha potuto effettuare, nel breve periodo fino al 31 dicembre, solo una parte delle spese di primo impianto, il cui rimanente verrà a gravare sullo stanziamento per il 1998. La situazione andrà quindi attentamente seguita, per evitare che l'Ufficio manchi delle risorse necessarie all'attuazione della Convenzione.

V) La cooperazione interministeriale

1. Il ruolo delle singole Amministrazioni dello Stato

Il sistema delle dichiarazioni e delle ispezioni previsto dalla Convenzione (cfr. sopra, cap. I, 3) richiede una serie di complessi adempimenti che coinvolgono - oltre al Ministero degli Esteri, che in quanto Autorità Nazionale ha un ruolo di promozione e coordinamento - anche varie altre Amministrazioni dello Stato.

Il principale interlocutore degli Esteri è il **Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**, cui spetta di ricevere dalle singole imprese i dati necessari ai fini delle dichiarazioni da fare all'OPAC, di verificarli, assemblarli e trasmetterli al Ministero degli Esteri. Esso rilascia inoltre le autorizzazioni per le attività consentite da svolgersi in territorio nazionale relative ai composti chimici della tabella 1, secondo il dettato dell'Annesso sulle Verifiche della Convenzione. Le autorizzazioni sono rilasciate previo parere di un apposito comitato consultivo istituito presso il Ministero dell'Industria e costituito, oltretutto da tale Ministero, da rappresentanti delle Amministrazioni degli Esteri, dell'Interno, della Difesa, della Sanità e dell'Università e Ricerca Scientifica. Per le sue attività di attuazione della Convenzione, il Ministero dell'Industria dispone di fondi appositamente stanziati dalla legge 93/97.

Il **Ministero dell'Interno** è responsabile per le misure di protezione per le squadre ispettive dell'OPAC durante le ispezioni in territorio italiano. Inoltre effettua le dichiarazioni relativamente agli agenti chimici in possesso della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per il mantenimento dell'ordine pubblico. Infine, nell'ambito della sua responsabilità generale sul territorio dello Stato, informa il Ministero degli Esteri di eventuali rinvenimenti in Italia di armi chimiche obsolete o abbandonate, e coordina le azioni dirette al recupero, immagazzinamento e distruzione di tali armi (o dei composti chimici di tabella 1 eventualmente abbandonati), avvalendosi della cooperazione delle altre Amministrazioni competenti, in particolare del Ministero della Difesa.

Al **Ministero della Difesa** spetta di comunicare al Ministero degli Esteri i dati e le informazioni relativi alle armi chimiche obsolete o abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio di Civitavecchia Santa Lucia in attesa di distruzione, nonché a ogni altra arma chimica obsoleta rinvenuta in aree sotto il suo controllo, come pure i dati relativi a composti chimici di tabella 1 detenuti per attività addestrative delle squadre di difesa NBC e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC. Il Ministero della Difesa provvede inoltre, attraverso il citato Stabilimento di Civitavecchia, alla distruzione, entro i termini di tempo stabiliti dalla Convenzione, delle armi chimiche obsolete o abbandonate detenute dal nostro Paese, e collabora con Ministero dell'Interno nell'identificazione, e successivo recupero, immagazzinamento e distruzione, di ulteriori armi chimiche obsolete o abbandonate eventualmente rinvenute sul territorio nazionale. Infine, il Ministero

della Difesa fornisce un importante e apprezzato concorso in uomini e automezzi al Ministero degli Esteri, Ufficio per l'Attuazione della Convenzione sulle Armi Chimiche.

Il Ministero del Commercio con l'Esteri rilascia le autorizzazioni previste dalla Convenzione per i trasferimenti da e per l'estero dei composti chimici, e precisamente: all'esportazione, all'importazione e ai trasferimenti verso e da Stati Parte, per i composti chimici di tabella 1; all'esportazione verso Stati non Parte, per i composti chimici delle tabelle 2 e 3. Anche queste autorizzazioni sono rilasciate previo parere di un comitato consultivo, che è il medesimo previsto dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, integrato però da un rappresentante del Ministero della Sanità e da eventuali esperti.

Il Ministero delle Finanze vigila attraverso le dogane sull'utilizzazione delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero del Commercio con l'Esteri.

Su aspetti particolari dell'attuazione della Convenzione sono competenti altresì i Ministeri della **Sanità** e dell'**Università e Ricerca Scientifica**.

2. Il Comitato Consultivo "Armi Chimiche"

Il Comitato Consultivo "Armi Chimiche" è stato costituito con decreto del Ministro degli Affari Esteri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificato dall'art. 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93. Il Comitato, che si riunisce con cadenza mensile, comprende rappresentanti delle Amministrazioni degli Esteri, Difesa, Interno, Industria, Finanze, Commercio con l'Esteri, nonché delle associazioni dell'industria e del commercio chimico. A seconda degli argomenti trattati vengono invitate altre Amministrazioni, quali l'Università e Ricerca Scientifica, la Sanità, o la Giustizia.

Compito del Comitato è di **organizzare la cooperazione e la reciproca informazione** delle amministrazioni interessate e delle associazioni di categoria in tutte le materie relative all'attuazione della Convenzione.

Il Comitato ha tenuto nel 1997 due riunioni informali (12 settembre, 10 ottobre) e, dopo la sua costituzione formale, con D.M. del 29 ottobre 1997, due riunioni formali (14 novembre, 19

dicembre), nel corso delle quali ha esaminato, tra le altre, le seguenti questioni:

- andamento delle dichiarazioni iniziali e necessità di un provvedimento di sanatoria;
- ispezione OPAC allo Stabilimento dei Materiali NBC per la Difesa di Civitavecchia S. Lucia;
- piano di visite di ricognizione organizzativa alle imprese chimiche ispezionabili;
- tutela del segreto industriale e regolamento di sicurezza;
- modalità per fornire, in futuro, informazioni e dati per le dichiarazioni periodiche;
- candidature italiane per il Comitato Scientifico dell'OPAC;
- laboratori nazionali da proporre all'OPAC per l'analisi dei campioni;
- ispezione OPAC ai Laboratori MAG S.p.A. di Garbagnate (MI).

VI) Problemi aperti

1. In generale

a) il problema dell'universalità della Convenzione

Dei circa 190 Stati esistenti nel mondo, 106 (al 31 dicembre 1997) avevano ratificato la Convenzione, 62 l'avevano firmata, e un'altra ventina non l'avevano né firmata né ratificata.

Molti dei Paesi firmatari ma non ratificatari sono Stati del Terzo Mondo, in gran parte privi di un'industria chimica moderna. Non mancano peraltro, anche in questo gruppo, Paesi politicamente o industrialmente rilevanti: è il caso di Israele (che starebbe peraltro muovendosi verso la ratifica), dell'Ucraina (che si sta predisponendo nello stesso senso), dell'Indonesia, della Lituania, dell'Estonia, della Nigeria, del Vietnam. Molto attesa è anche, per l'alto valore morale che rivestirebbe, la ratifica della Santa Sede.

Tra la ventina di Paesi che non hanno neppure firmato la Convenzione, le sole **assenze politicamente significative** sono, come si è già accennato, sei Paesi arabi del Medio Oriente, (Egitto, Irak, Libano, Libia, Siria, Sudan) e la Corea del Nord.

Per i sei Paesi arabi si tratta di contrapporre "l'atomica dei poveri" al possesso israeliano di armi atomiche, quantomeno a livello di minaccia: per questo essi, pur non riconoscendo apertamente una propria produzione o possesso di armi chimiche, subordinano la propria ratifica alla ratifica da parte di Israele, non tanto della

Convenzione sulle Armi Chimiche, quanto del Trattato di Non Proliferazione Nucleare.

Alcuni dei sei Paesi sono ritenuti possedere sia armi chimiche militarmente significative che i mezzi per lanciarle. Il fatto che essi (salvo il caso dell'Irak, sottoposto, con le note difficoltà, ai controlli dell'ONU), si sottraggano ai controlli internazionali sulle armi chimiche evidentemente accresce ulteriormente i sospetti e le tensioni in un'area già così tormentata.

Per questo l'Italia, sia bilateralmente che assieme ai Paesi dell'Unione Europea, è intervenuta presso tutti i predetti Paesi per sollecitare la firma e successiva ratifica della Convenzione che - a prescindere da altre considerazioni politiche anche comprensibili - deve, a nostro avviso, considerarsi oggi adempimento ineludibile per un Paese civile.

Anche la Corea del Nord - Paese con il quale l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche - è ritenuta possedere armi chimiche, utilizzabili in un eventuale conflitto con la Corea del Sud (che invece ha ratificato la Convenzione ed è quindi sottoposta agli obblighi di distruzione e ai relativi controlli dell'OPAC).

b) le carenze applicative

Oltre all'universalità ancora non realizzata, l'attuazione della Convenzione incontra tuttora numerosi ostacoli e carenze negli stessi Paesi che l'hanno ratificata.

Così, ad esempio, alla data del 31 dicembre 1997, dei 106 Stati ratificatori **ben 32 non avevano ancora sottoposto all'OPAC le dichiarazioni iniziali**, mentre altri avevano inviato solo dichiarazioni incomplete (in particolare gli Stati Uniti, come si è accennato più sopra, non hanno effettuato finora alcuna dichiarazione per ciò che concerne l'industria privata, a causa della perdurante mancanza di una normativa interna). Altri Stati non hanno effettuato le notifiche all'OPAC previste dalla Convenzione circa: i punti di ingresso sul territorio nazionale per le squadre ispettive (53 notifiche effettuate su 106), l'autorizzazione permanente al sorvolo per aerei non di linea (39 notifiche effettuate), l'istituzione o individuazione di un'Autorità Nazionale (68 notifiche effettuate), i testi delle leggi nazionali di attuazione (33 notifiche effettuate) e l'informazione sul tipo di assistenza volontaria prescelta (27 notifiche effettuate). In tutti i predetti campi **l'Italia ha adempiuto alla Convenzione** e, come ha riconosciuto lo stesso Direttore Generale (all. 4), è stato uno dei primi Stati Membri a farlo.

Il problema della omessa o incompleta dichiarazione dei dati industriali da parte di alcuni Paesi, unita ai criteri diversi con cui i vari Paesi identificano le aziende chimiche obbligate a presentare le dichiarazioni, è stata ed è tuttora fonte di preoccupazione per il governo italiano, nonché per le industrie nazionali, che hanno visto l'Italia balzare al primo posto nel mondo tra i Paesi che hanno dichiarato impianti di tabella 2 e che quindi saranno ispezionati dall'OPAC nei primi tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione. In base agli ultimi dati in nostro possesso, risulta che in base alle dichiarazioni presentate, su 255 impianti di tabella 2 dichiarati complessivamente dai Paesi membri ben 101, ossia il 41,5%, appartengono all'Italia; tale percentuale sale al 47% qualora si considerino le sole dichiarazioni presentate dai Paesi occidentali. Fin quando tale situazione non sarà corretta, essa comporterà una maggior frequenza delle ispezioni dell'OPAC alle industrie italiane.

L'Italia è pertanto intervenuta a più riprese presso il Segretariato Tecnico dell'OPAC invitandolo ad esigere un maggior rispetto da parte di tutti i Paesi degli obblighi previsti dalla Convenzione per quanto concerne le dichiarazioni, nonché a svolgere una azione più incisiva verso i Paesi inadempienti.

Queste violazioni della Convenzione sono state oggetto di numerose prese di posizione del Segretariato nonché di passi nazionali di vari Paesi, tra cui l'Italia, sia in sede di Conferenza (seconda sessione, 1-5 dicembre) che di Consiglio Esecutivo. E' necessario infatti che la consapevolezza della necessità di una puntuale esecuzione di tutte le norme della Convenzione, e in particolare di quelle relative alle dichiarazioni iniziali e periodiche circa le armi chimiche e i composti chimici posseduti, sia resa viva e puntualmente ricordata a tutti gli Stati Parte.

L'importanza delle violazioni accennate, peraltro, non deve essere neppure sopravvalutata. Anzitutto, rimane fermo il fatto fondamentale che tutti i Paesi possessori di armi chimiche o supposti tali hanno dichiarato tali armi, con dichiarazioni presumibilmente complete, e hanno avviato i relativi programmi di distruzione. Tra di essi sono compresi anche Paesi che, fino alla ratifica della Convenzione, avevano persino negato di possedere armi chimiche.

Inoltre, la lacuna più importante (l'assenza di dichiarazioni americane concernenti l'industria chimica privata) è destinata ad essere colmata in marzo o aprile, con l'approvazione della legge relativa ad opera del Congresso.

Infine, la maggior parte delle violazioni suaccennate è opera di Paesi minori, praticamente privi di industria chimica o comunque scarsamente interessati dalla Convenzione, che trovano persino difficoltà a comprendere ciò che si chiede loro o non si sono ancora

attrezzati per rispondervi. I grandi Paesi industriali (i quindici dell'UE, ma anche Canada, Australia, Giappone, Russia, Cina) stanno generalmente ottemperando alla Convenzione con puntualità.

In altri termini, le difficoltà applicative della Convenzione appaiono essere più la conseguenza della sua **enorme complessità** e quindi, della necessità di un più lungo rodaggio (aspetti probabilmente sottovalutati dagli autori della Convenzione), che non di una reale e coerente volontà di sottrarsi agli impegni. Questo fatto, e l'impegno veramente rilevante che il Segretario Generale dell'OPAC (il brasiliano Bustani) e tutto il Segretariato stanno approfondendo per applicare il nuovo sistema lasciano prevedere che, progressivamente, l'area delle violazioni diminuirà sempre più fino a ridursi a pochi casi isolati, sui quali sarà anche più facile concentrare le pressioni della comunità internazionale.

c) il problema della riservatezza

Come si è accennato, un Annesso della Convenzione prevede specifiche norme per la protezione della riservatezza.

Il concetto di riservatezza, peraltro, non copre solo - com'è logico e indispensabile - i dati e le informazioni costituenti segreto industriale, ma si estende anche alle dichiarazioni degli Stati Parte concernenti il possesso di armi chimiche vere e proprie. Pertanto, le informazioni circa gli Stati Parte che hanno dichiarato il possesso di armi chimiche non sono pubbliche, salvo che gli Stati interessati non decidano di dichiararle tali.

Tale politica della riservatezza non contribuisce purtroppo alla non proliferazione nel campo delle armi chimiche (e per questo l'Italia ritiene che essa debba essere modificata, sia pure con la necessaria gradualità). Gran parte del successo della Convenzione riposa sulla disponibilità degli Stati Parte a cooperare e scambiare liberamente informazioni.

Una completa trasparenza di ciascun Paese circa i propri programmi passati, i proprie depositi di armi e impianti di produzione, i trasferimenti passati e presenti di precursori e di equipaggiamenti utilizzabili per produrre gli agenti chimici e il relativo munizionamento, nonché sulle proprie informazioni circa programmi di armi chimiche sviluppati da altri Paesi renderebbe assai più difficile nascondere programmi illegali o mantenere depositi di armi chimiche.

d) i rischi del terrorismo chimico

I rischi di un uso o minaccia dell'uso di armi chimiche in conflitto armato, pur se ancora reali, vanno diminuendo, sia grazie alla stessa Convenzione che per la crescente coscienza in molti Paesi della loro limitata efficacia strategica.

Per contro rimangono assai elevati i rischi di **atti di terrorismo chimico**. Se l'eventualità che un Paese fornisca volontariamente armi chimiche a un gruppo di terroristi non sembra probabile, non si può escludere, per converso, che un tale gruppo, anche privo di legami con un particolare Stato, possa procurarsi e cercare di usare tali armi anche in futuro. L'assalto alla metropolitana di Tokyo del marzo 1995 ad opera del gruppo religioso Aum Shiurikyo, che si servì nella circostanza di gas sarin, è stato finora il caso più drammatico di terrorismo chimico.

Preoccupazione suscita anche - malgrado l'impegno delle autorità competenti - la disponibilità, sul mercato del lavoro internazionale nel settore chimico, degli scienziati e tecnici già impegnati in programmi di armi chimiche e attualmente senza lavoro in molti Paesi. E' un fatto già all'attenzione degli ambienti scientifici occidentali, anche del nostro Paese, che si adoperano in vista di una riqualificazione di questo personale, tramite borse di studio e programmi di cooperazione.

e) collaborazione con la Federazione russa.

La Federazione russa possiede attualmente il più grande arsenale mondiale di armi chimiche, valutato ad oltre 40.000 tonnellate, per di più in gran parte armi dell'ultima generazione, e quindi di alto effetto letale. Avendo ratificato la Convenzione, la Federazione russa è impegnata a distruggere tali armi nel giro di 10 anni. Per questa distruzione essa abbisogna di appositi impianti (in gran parte da costruire) e di ingentissimi fondi.

E' interesse di tutti i Paesi occidentali collaborare con la Russia nell'immane compito della distruzione di un così importante arsenale. Ai programmi di cooperazione già in atto ad opera di Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Unione Europea (nell'ambito dei fondi TACIS), Svezia, Finlandia e Norvegia si aggiungerà un programma dell'Italia. In effetti, nella recente (11-12 febbraio) visita del Presidente Eltsin in Italia, è stato firmato un "Piano di azione" che recita tra l'altro come segue:

"Le Parti confermano il proprio attaccamento alla Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche mirante a liberare interamente il mondo da tale

categoria di armi di distruzione di massa. Esse riconoscono che il conseguimento di questo obiettivo richiederà un impegno considerevole nei campi politico, diplomatico, tecnologico e finanziario. A tal fine Esse si adopereranno per coordinare sempre più strettamente la propria azione in seno all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Inoltre, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro e ecologicamente corretto gli esistenti arsenali chimici, le Parti dichiarano la propria intenzione di concludere nei tempi più brevi possibile un accordo-quadro sul contributo tecnologico e finanziario dell'Italia alla realizzazione del programma federale sulla liquidazione degli arsenali chimici della Federazione Russa".

Da parte russa ci è stata preliminarmente indicata, come possibile area di impegno italiano, la **zona di Kisner**, nella Repubblica di Udmurtia della Federazione Russa, dove è prevista la costruzione di un grande impianto di distruzione delle armi chimiche.

2. Sul piano dell'applicazione italiana

La complessa normativa che disciplina l'attuazione in Italia della Convenzione sulle Armi Chimiche (leggi 496/95 e 93/97, e DPR 289/97) è stata in gran parte predisposta, per forza di cose, senza il sostegno di una congrua esperienza. Mentre nell'insieme essa si è rivelata adeguata, non mancano aspetti di dettaglio su cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, tanto più in quanto si tratta di un regime giuridico-amministrativo non transitorio, ma anzi destinato a protrarsi indefinitamente nel tempo.

I principali di tali aspetti sono i seguenti:

a) necessità di revisione delle norme penali

Le sanzioni penali previste dalla normativa italiana (legge 496/95, art. 10-13) per le inadempienze agli obblighi della Convenzione differiscono notevolmente da quelle contenute nelle leggi degli altri Paesi. Tali leggi hanno preso anzitutto in esame fattispecie di reato quali lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinamento, l'impiego di armi chimiche vere e proprie, e per tali fattispecie hanno previsto pene molto severe, che vanno in molti casi fino all'ergastolo. Per le fattispecie concernenti l'industria chimica privata (es. dichiarazioni omesse o incorrette, possesso di

composti chimici non autorizzati ma per finalità puramente industriali) hanno generalmente previsto pene molto minori.

Il legislatore italiano, invece - indotto a questo dal dettato della Convenzione, che include tra le armi chimiche anche i composti utilizzabili per ottenerle - ha rinviato, per ciò che concerne le armi chimiche vere e proprie, a leggi già esistenti sul possesso o il trasferimento di armi, mentre per le finalità industriali ha sancito pene uniformemente severe.

In effetti, nessuna rilevanza è attribuita all'elemento soggettivo del reato (dolo o colpa), né alla quantità dei composti chimici in questione, e neppure è prevista l'alternativa tra pena detentiva e pena finanziaria (anzi, in qualche caso sono prescritte in forma concorrente ambedue le pene). Ad es. l'art. 10, 1° comma, legge 496/95, punisce con la reclusione da 4 a 12 anni, oltre alla multa da 100 a 500 milioni di lire il possesso non autorizzato anche di una quantità minima (qualche microgrammo) di sostanze di tabella 1, detenute ad es. da un laboratorio per finalità sperimentali, e per cui si sia omesso senza dolo di chiedere la prescritta autorizzazione.

Il sistema - ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo e, a maggior ragione, delle associazioni di categoria del settore - necessita di una revisione radicale che riservi la pena detentiva alle **sole fattispecie dolose**, ovvero a quantità assai rilevanti di composti chimici sottoposti agli obblighi della Convenzione. Le severe norme attuali finiscono infatti col divenire di fatto inapplicabili e, quindi, col vanificare la propria stessa ragion d'essere.

Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciando libero lo Stato Parte stesso di definire tipo ed entità delle sanzioni da applicare.

b) necessità di depenalizzazione del registro

La legge italiana prevede che i soggetti tenuti alle dichiarazioni (imprese, enti pubblici ecc.) debbano tenere un **registro dei composti chimici** elencati nelle tre tabelle della Convenzione. La mancata o irregolare tenuta del registro è sanzionata penalmente (arresto fino a un anno e ammenda fino a 30 milioni).

Dato che la Convenzione non prevede affatto un tale obbligo, sarebbe opportuno limitare l'uso di tale registro solo a quantità eccedenti un tetto minimo, e comunque configurare la mancata tenuta

come una irregolarità amministrativa, punibile con la sola sanzione pecuniaria.

c) ampliamento del Comitato Consultivo "Armi Chimiche"

Sia per il merito dei problemi trattati, sia anche per ravvicinare la composizione del Comitato Consultivo "Armi Chimiche" a quella del Comitato per le Autorizzazioni istituito presso il Ministero dell'Industria (cfr. sopra, cap. V, 1), sarebbe necessario inserire nel primo Comitato i rappresentanti dei Ministeri della Sanità e dell'Università e Ricerca Scientifica.

d) adattamento della normativa amministrativa.

Le peculiari attività dell'Ufficio per l'Attuazione della Convenzione sulle Armi Chimiche sembrano postulare una revisione - nel senso di un'accresciuta flessibilità - della normativa riferentesi all'Ufficio, in particolare per quanto riguarda:

- il conferimento degli incarichi, che l'ufficio può fare nei limiti di 15 unità, ma solo per "esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione";
- la tipologia di spesa prevista per i fondi assegnati all'Ufficio, che andrebbe allargata ad altre voci, come spese di rappresentanza o spese per dare pubblicità al regime istituito dalla Convenzione.

ALLEGATO 1

STATO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE

DELLA CONVENZIONE

SULLA

PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO,

PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO

ED

USO DELLE ARMI CHIMICHE

E SULLA LORO DISTRUZIONE

PAGINA BIANCA

Stato delle firme e delle ratifiche della Convenzione

ALLEGATO 1

A) LISTA DELGI STATI MEMBRI DELL'OPAC
(al 31 dicembre 1997 - nomenclatura OPAC in lingua inglese)

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Albania | 40. Hungary | 77. Republic of Korea |
| 2. Algeria | 41. Iceland | 78. Republic of |
| 3. Argentina | 42. India | Moldova |
| 4. Armenia | 43. Iran (Islamic | 79. Romania |
| 5. Australia | Republic of) | 80. Russian |
| 6. Austria | 44. Ireland | Federation |
| 7. Bahrain | 45. Italy | 81. Saint Lucia |
| 8. Bangladesh | 46. Japan | 82. Saudi Arabia |
| 9. Belarus | 47. Jordan | 83. Seychelles |
| 10. Belgium | 48. Kenya | 84. Singapore |
| 11. Bosnia and | 49. Kuwait | 85. Slovakia |
| Herzegovina | 50. Lao People's | 86. Slovenia |
| 12. Brazil | Democratic | 87. South Africa |
| 13. Brunei | Republic | 88. Spain |
| Darussalam | 51. Latvia | 89. Sri Lanka |
| 14. Bulgaria | 52. Lesotho | 90. Suriname |
| 15. Burkina Faso | 53. Luxembourg | 91. Swaziland |
| 16. Cameroon | 54. Maldives | 92. Sweden |
| 17. Canada | 55. Mali | 93. Switzerland |
| 18. Chile | 56. Malta | 94. Tajikistan |
| 19. China | 57. Mauritius | 95. The former |
| 20. Cook Islands | 58. Mexico | Yugoslav |
| 21. Costa Rica | 59. Monaco | Republic of |
| 22. Côte d'Ivoire | 60. Mongolia | Macedonia |
| 23. Croatia | 61. Morocco | 96. Togo |
| 24. Cuba | 62. Namibia | 97. Trinidad and |
| 25. Czech Republic | 63. Nepal | Tobago |
| 26. Denmark | 64. Netherlands | 98. Tunisia |
| 27. Ecuador | 65. New Zealand | 99. Turkey |
| 28. El Salvador | 66. Niger | 100. Turkmenistan |
| 29. Equatorial Guinea | 67. Norway | 101. United Kingdom |
| 30. Ethiopia | 68. Oman | of Great Britain |
| 31. Fiji | 69. Pakistan | and Northern |
| 32. Finland | 70. Papua New | Ireland |
| 33. France | Guinea | 102. United States of |
| 34. Georgia | 71. Paraguay | America |
| 35. Germany | 72. Peru | 103. Uruguay |
| 36. Ghana | 73. Philippines | 104. Uzbekistan |
| 37. Greece | 74. Poland | 105. Venezuela |
| 38. Guinea | 75. Portugal | 106. Zimbabwe |
| 39. Guyana | 76. Qatar | |

SEGUE ALLEGATO I

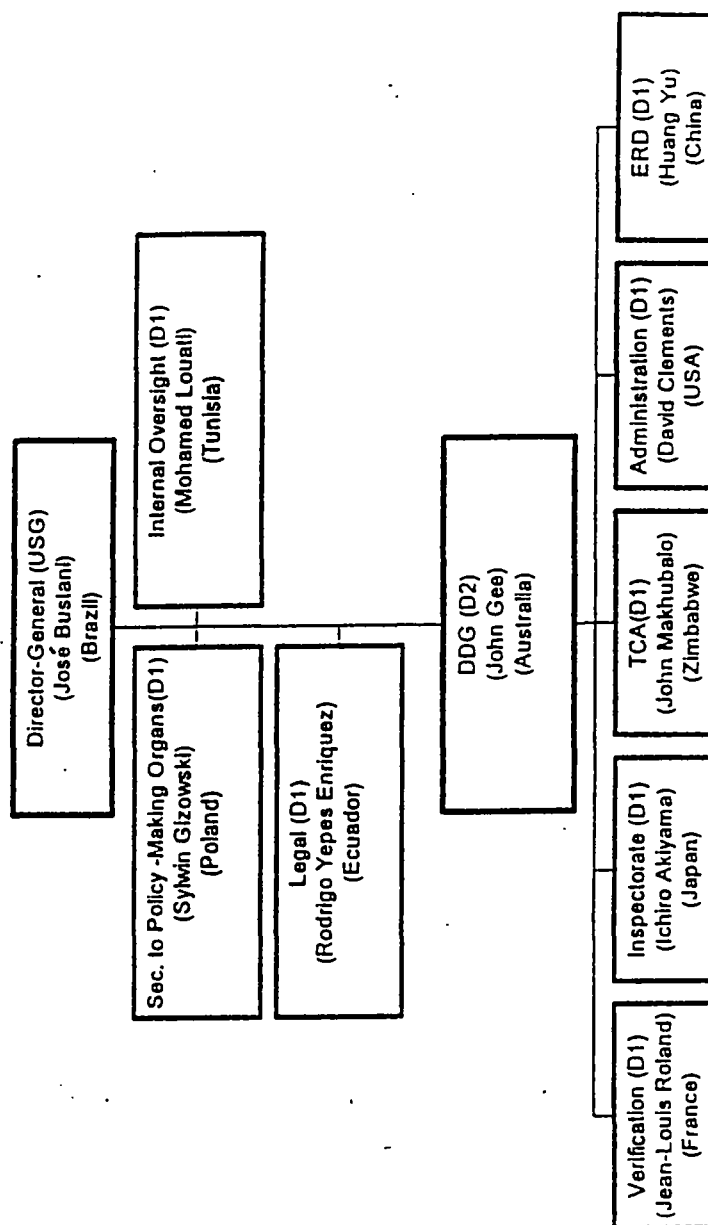
**B) STATI FIRMATARI CHE NON HANNO ANCORA
RATIFICATO LA CONVENZIONE**
(al 31 dicembre 1997 - nomenclatura OPAC in lingua inglese)

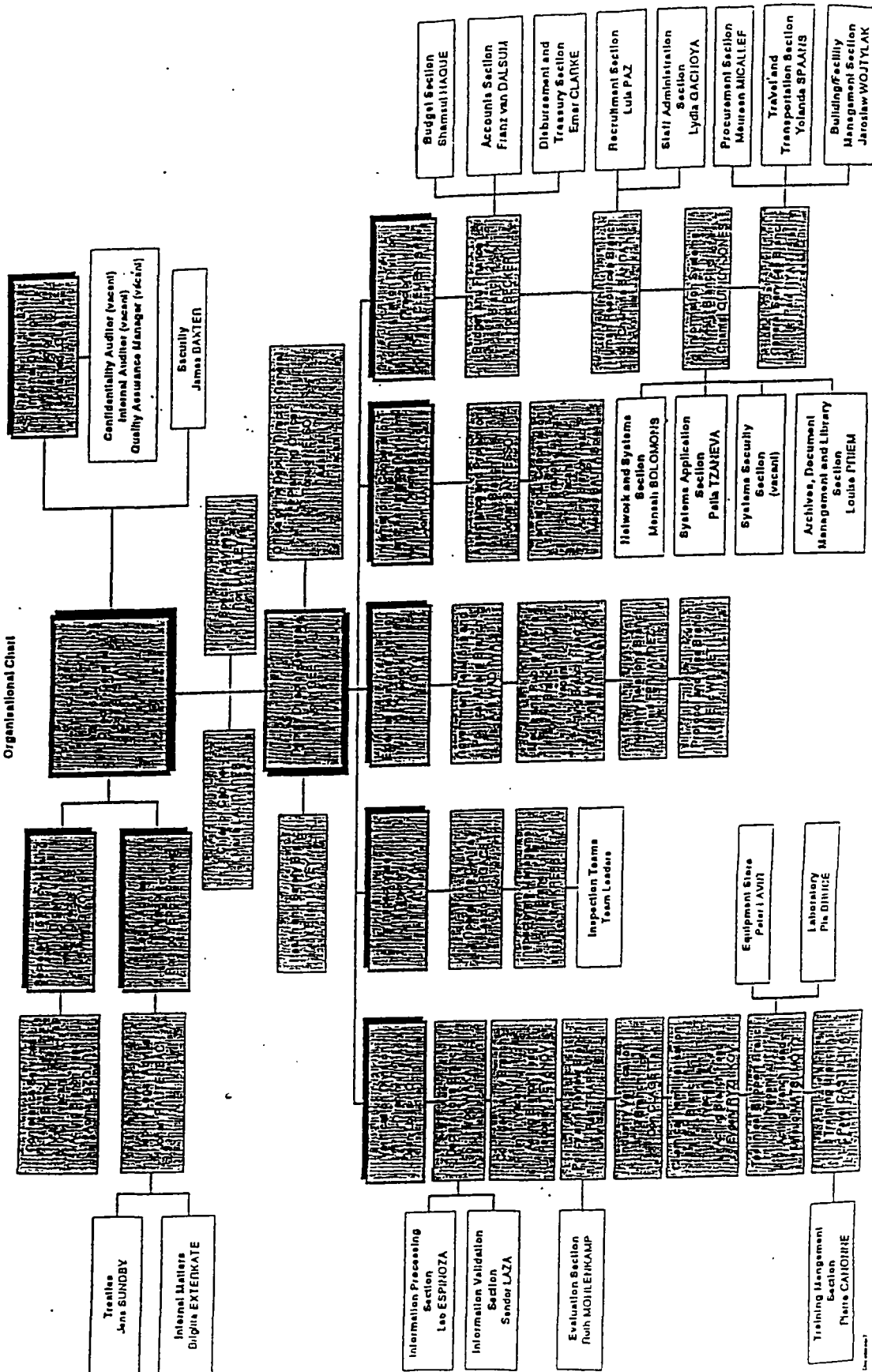
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Afghanistan | 39. Malaysia |
| 2. Azerbaijan | 40. Marshall Islands |
| 3. Bahamas | 41. Mauritania |
| 4. Benin | 42. Micronesia (Federated States of) |
| 5. Bhutan | 43. Myanmar |
| 6. Bolivia | 44. Nauru |
| 7. Burundi | 45. Nicaragua |
| 8. Cambodia | 46. Nigeria |
| 9. Cape Verde | 47. Panama |
| 10. Central African Republic | 48. Rwanda |
| 11. Chad | 49. Saint Kitts and Nevis |
| 12. Colombia | 50. Saint Vincent and the Grenadines |
| 13. Comoros | 51. Samoa |
| 14. Congo | 52. San Marino |
| 15. Cyprus | 53. Senegal |
| 16. Democratic Republic of the Congo | 54. Sierra Leone |
| 17. Djibouti | 55. Thailand |
| 18. Dominica | 56. Uganda |
| 19. Dominican Republic | 57. Ukraine |
| 20. Estonia | 58. United Arab Emirates |
| 21. Gabon | 59. United Republic of Tanzania |
| 22. Gambia | 60. Viet Nam |
| 23. Grenada | 61. Yemen |
| 24. Guatemala | 62. Zambia |
| 25. Guinea-Bissau | |
| 26. Haiti | |
| 27. Holy See | |
| 28. Honduras | |
| 29. Indonesia | |
| 30. Israel | |
| 31. Jamaica | |
| 32. Kazakhstan | |
| 33. Kyrgyzstan | |
| 34. Liberia | |
| 35. Liechtenstein | |
| 36. Lithuania | |
| 37. Madagascar | |
| 38. Malawi | |

ALLEGATO 2

STRUTTURA DI VERTICE E ORGANIGRAMMA
DEL SEGRETARIATO TECNICO

Technical Secretariat Top Structure





XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE ALLEGATO 3

States Parties	United Nations Scale per cent	OPCW Scale per cent	Apportionment 1997 in NLG
37 Ireland	0.21000	0.23018744	204,346
38 Italy	5.25000	5.75468596	5,108,653
39 Japan	15.65000	17.15444481	15,228,653
40 Kenya	0.01000	0.01000000	8,877
41 Lao People's Democratic Republic	0.01000	0.01000000	8,877
42 Latvia	0.08000	0.08769045	77,846
43 Lesotho	0.01000	0.01000000	8,877
44 Luxembourg	0.07000	0.07672915	68,115
45 Maldives	0.01000	0.01000000	8,877
46 Mali	0.01000	0.01000000	8,877
47 Malta	0.01000	0.01000000	8,877
48 Mauritius	0.01000	0.01000000	8,877
49 Mexico	0.79000	0.86594322	768,731
50 Monaco	0.01000	0.01000000	8,877
51 Mongolia	0.01000	0.01000000	8,877
52 Morocco	0.03000	0.03288392	29,192
53 Namibia	0.01000	0.01000000	8,877
54 Netherlands	1.59000	1.74284775	1,547,192
55 New Zealand	0.24000	0.26307136	233,538
56 Niger	0.01000	0.01000000	8,877
57 Norway	0.56000	0.61383317	544,923
58 Oman	0.04000	0.04384523	38,923
59 Papua New Guinea	0.01000	0.01000000	8,877
60 Paraguay	0.01000	0.01000000	8,877
61 Peru	0.06000	0.06576784	58,385
62 Philippines	0.06000	0.06576784	58,385
63 Poland	0.33000	0.36172312	321,115
64 Portugal	0.28000	0.30691658	272,462
65 Republic of Korea	0.82000	0.89882714	797,923
66 Republic of Moldova	0.08000	0.08769045	77,846
67 Romania	0.15000	0.16441960	145,962
68 Saint Lucia	0.01000	0.01000000	8,877
69 Saudi Arabia	0.71000	0.77825277	690,885
70 Seychelles	0.01000	0.01000000	8,877
71 Slovak Republic	0.08000	0.08769045	77,846
72 South Africa	0.32000	0.35076181	311,385
73 Spain	2.38000	2.60879097	2,315,923
74 Sri Lanka	0.01000	0.01000000	8,877
75 Suriname	0.01000	0.01000000	8,877
76 Swaziland	0.01000	0.01000000	8,877
77 Sweden	1.23000	1.34824071	1,196,885
78 Switzerland	1.21000	1.32631810	1,177,423
79 Tajikistan	0.02000	0.02192261	19,462
80 Togo	0.01000	0.01000000	8,877

ALLEGATO 3

RIPARTIZIONE DEL BILANCIO ORDINARIO 1997

States Parties		United Nations Scale per cent	OPCW Scale per cent	Apportionment 1997 in NLG
1	Albania	0.01000	0.01000000	8,877
2	Algeria	0.16000	0.17538091	155,692
3	Argentina	0.48000	0.52614272	467,077
4	Armenia	0.05000	0.05480653	48,654
5	Australia	1.48000	1.62227337	1,440,154
6	Austria	0.87000	0.95363367	846,577
7	Bahrain	0.02000	0.02192261	19,462
8	Bangladesh	0.01000	0.01000000	8,877
9	Belarus	0.28000	0.30691658	272,462
10	Belgium	1.01000	1.10709197	982,808
11	Bosnia-Herzegovina	0.01000	0.01000000	8,877
12	Brazil	1.62000	1.77573167	1,576,384
13	Bulgaria	0.08000	0.08769045	77,846
14	Cameroon	0.01000	0.01000000	8,877
15	Canada	3.11000	3.40896635	3,026,269
16	Chile	0.08000	0.08769045	77,846
17	China	0.74000	0.81113669	720,077
18	Cook Islands	0.01000	0.01000000	8,877
19	Costa Rica	0.01000	0.01000000	8,877
20	Côte d'Ivoire	0.01000	0.01000000	8,877
21	Croatia	0.09000	0.09865176	87,577
22	Czech Republic	0.25000	0.27403266	243,269
23	Denmark	0.72000	0.78921407	700,615
24	Ecuador	0.02000	0.02192261	19,462
25	El Salvador	0.01000	0.01000000	8,877
26	Equatorial Guinea	0.01000	0.01000000	8,877
27	Ethiopia	0.01000	0.01000000	8,877
28	Fiji	0.01000	0.01000000	8,877
29	Finland	0.62000	0.67960101	603,308
30	France	6.42000	7.03715883	6,247,153
31	Georgia	0.11000	0.12057437	107,038
32	Germany	9.06000	9.93094377	8,816,076
33	Greece	0.38000	0.41652965	369,769
34	Hungary	0.14000	0.15345829	136,231
35	Iceland	0.03000	0.03288392	29,192
36	India	0.31000	0.33980050	301,654

SEGUE ALLEGATO 3

States Parties		United Nations Scale per cent	OPCW Scale per cent	Apportionment 1997 in NLG
81	Tunisia	0.03000	0.03288392	29,192
82	Turkmenistan	0.03000	0.03288392	29,192
83	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	5.32000	5.83141510	5,176,769
84	United States of America	25.00000	25.00000000	22,193,450
85	Uruguay	0.04000	0.04384523	38,923
86	Uzbekistan	0.13000	0.14249699	126,500
87	Zimbabwe	0.01000	0.01000000	8,877
		91.23000	97.56693302	86,613,864

ALLEGATO 4

**ORGANISATION FOR THE PROHIBITION
OF CHEMICAL WEAPONS****Office of the Director-General**

ODG/0115/98

20 February 1998

6 copies

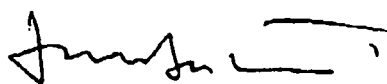
I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 12 February 1998 (278/303) providing the standing diplomatic clearance numbers for non scheduled aircraft as required by Paragraph 22 of Part II of the Verification Annex to the Chemical Weapons Convention.

This information has been noted and will be duly recorded in my next report on the status of implementation of the Convention.

I note that at this time, Italy has completed all necessary declaration and reporting obligations to the OPCW and is one of the first Member States to have done so. I would like to congratulate you on this achievement, and would like to thank you for this demonstration of Italy's commitment to our important task of eliminating chemical weapons by implementing this Convention in an effective manner.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely



José M. Bustani
Director-General

H.E. Mr Mario Sica
Head
Office for the National Authority for the CWC
Ministry of Foreign Affairs
Piazzale della Farnesina, 1
Rome